

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2018/1860 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 2018

relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza negli Stati membri, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, in particolare del principio di non-respingimento, e conformemente alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, costituisce una parte essenziale dell'impegno generale per contrastare la migrazione irregolare e aumentare il tasso di rimpatrio dei migranti irregolari.
- (2) È necessario accrescere l'efficacia del sistema dell'Unione di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Ciò è fondamentale per mantenere la fiducia dei cittadini nella politica dell'Unione in materia di migrazione e asilo e per aiutare le persone che necessitano di protezione internazionale.
- (3) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire, in modo efficace e proporzionato, il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, conformemente alla direttiva 2008/115/CE.
- (4) Il regolamento (UE) 2018/1861 ⁽³⁾ e il regolamento (UE) 2018/1862 ⁽⁴⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio stabiliscono le condizioni relative all'istituzione, all'esercizio e all'uso del sistema di informazione Schengen (SIS).
- (5) Dovrebbe essere introdotto un sistema che consenta la condivisione delle informazioni fra Stati membri che utilizzano il SIS ai sensi del regolamento (UE) 2018/1861 relativo alle decisioni di rimpatrio emesse nei confronti di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sul territorio degli Stati membri, e che consenta di controllare se i cittadini di paesi terzi oggetto di tali decisioni hanno lasciato il territorio degli Stati membri.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 novembre 2018.

⁽²⁾ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione il regolamento (CE) n. 1987/2006 (cfr. pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (cfr. pagina 56 della presente Gazzetta ufficiale).

- (6) Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi dei cittadini di paesi terzi previsti dalla direttiva 2008/115/CE. Una segnalazione inserita nel SIS ai fini del rimpatrio non costituisce, di per sé, una determinazione dello status del cittadino del paese terzo sul territorio degli Stati membri, in particolare negli Stati membri diversi da quello che ha inserito la segnalazione nel SIS.
- (7) Le segnalazioni di rimpatrio inserite nel SIS e lo scambio di informazioni supplementari riguardo tali segnalazioni dovrebbero aiutare le autorità competenti ad adottare le misure necessarie per eseguire le decisioni di rimpatrio. Il SIS dovrebbe contribuire all'identificazione dei cittadini di paesi terzi oggetto di tali decisioni di rimpatrio, e alla relativa condivisione di informazioni fra Stati membri, relativa a tali cittadini di paesi terzi fuggiti e fermati in un altro Stato membro. Tali misure dovrebbero aiutare a prevenire la migrazione irregolare e i movimenti secondari, a fungere da deterrente e a intensificare la cooperazione fra le autorità degli Stati membri.
- (8) Per garantire l'efficacia dei rimpatri e aumentare il valore aggiunto delle segnalazioni ad essi relative, gli Stati membri dovrebbero inserire nel SIS le segnalazioni concernenti le decisioni di rimpatrio emesse ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE nei confronti di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero altresì inserire delle segnalazioni nel SIS quando sono emesse decisioni che impongono o attestano l'obbligo di rimpatrio nelle situazioni descritte all'articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva, in particolare nei confronti di cittadini di paesi terzi sottoposti a respingimento conformemente al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, ovvero fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro, e nei confronti di cittadini di paesi terzi sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di estradizione. In alcune circostanze in cui il rischio che la decisione di rimpatrio non sia rispettata è basso, vale a dire durante periodi di trattenimento o quando la decisione di rimpatrio è emessa alla frontiera esterna e immediatamente eseguita, e al fine di ridurre il proprio onere amministrativo, gli Stati membri possono astenersi dall'inserire segnalazioni di rimpatrio nel SIS.
- (9) Il presente regolamento dovrebbe fissare norme comuni relative all'inserimento nel SIS di segnalazioni di rimpatrio. Le segnalazioni di rimpatrio dovrebbero essere inserite nel SIS non appena siano emesse le corrispondenti decisioni di rimpatrio. La segnalazione dovrebbe indicare se al cittadino di paese terzo interessato sia stato concesso un termine per la partenza volontaria, anche se tale termine sia stato prorogato e se la decisione sia stata sospesa o l'allontanamento sia stato rinviato.
- (10) È necessario determinare le categorie di dati da inserire nel SIS riguardo a un cittadino di un paese terzo che sia oggetto di una decisione di rimpatrio. Le segnalazioni di rimpatrio dovrebbero contenere solo i dati necessari per identificare gli interessati, per consentire alle autorità competenti di adottare decisioni informate senza perdere tempo e per garantire, ove necessario, la protezione di tali autorità da persone che, ad esempio, potrebbero essere armate, violente, evase o coinvolte in una delle attività di cui agli articoli da 3 a 14 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Inoltre, per facilitare l'identificazione delle persone e individuare i casi di identità molteplici, la segnalazione dovrebbe includere anche un riferimento al documento di identificazione della persona interessata e una copia di tale documento, ove disponibile.
- (11) Data l'affidabilità dell'uso delle impronte digitali e delle fotografie o delle immagini del volto per identificare le persone è opportuno che tali elementi siano sempre inseriti nelle segnalazioni di rimpatrio. Nel caso in cui tali elementi non siano disponibili, ad esempio quando una decisione sul rimpatrio è adottata in assenza dell'interessato, dovrebbe essere possibile derogare eccezionalmente a tale requisito.
- (12) Lo scambio di informazioni supplementari, fornite dalle autorità nazionali competenti relative ai cittadini di paesi terzi oggetto di una segnalazione di rimpatrio, dovrebbe essere sempre eseguito tramite la rete di uffici nazionali denominati uffici SIRENE, quale punti di contatto conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) 2018/1861.
- (13) Dovrebbero essere stabilite procedure per consentire agli Stati membri di verificare l'adempimento dell'obbligo di rimpatrio e per confermare allo Stato membro che ha inserito la segnalazione di rimpatrio nel SIS la partenza del cittadino di paese terzo interessato. Queste informazioni dovrebbero contribuire a un monitoraggio più esaustivo dell'osservanza delle decisioni di rimpatrio.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

- (14) Le segnalazioni di rimpatrio dovrebbero essere cancellate non appena lo Stato membro o l'autorità competente che ha emesso la decisione di rimpatrio riceve la conferma dell'avvenuto rimpatrio o quando l'autorità competente dispone di informazioni sufficienti e convincenti che il cittadino di paese terzo ha lasciato il territorio degli Stati membri. Quando una decisione di rimpatrio è accompagnata da un divieto d'ingresso, una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno dovrebbe essere inserito nel SIS conformemente al regolamento (UE) 2018/1861. In tali casi gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire che non intercorra alcun lasso di tempo fra il momento in cui il cittadino di paese terzo lascia lo spazio Schengen e l'attivazione, nel SIS, della segnalazione ai fini del respingimento e per il rifiuto di soggiorno. Se i dati contenuti nel SIS mostrano che la decisione di rimpatrio è accompagnata da un divieto d'ingresso, l'esecuzione del divieto d'ingresso dovrebbe essere garantita.
- (15) Il SIS dovrebbe comportare un meccanismo per informare gli Stati membri dell'inadempimento, da parte di un cittadino di paese terzo, dell'obbligo di rimpatrio entro il periodo stabilito per la partenza volontaria. Tale meccanismo dovrebbe aiutare gli Stati membri ad adempiere all'obbligo di eseguire le decisioni di rimpatrio, e all'obbligo di emettere un divieto d'ingresso previsto dalla direttiva 2008/115/CE per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi che non abbiano ottemperato all'obbligo di rimpatrio.
- (16) Il presente regolamento dovrebbe stabilire norme obbligatorie per la consultazione fra Stati membri allo scopo di evitare o conciliare istruzioni confliggenti. Tali consultazioni dovrebbero avere luogo nei casi in cui cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi, ovvero ai quali uno Stato membro stia per concedere un tale permesso o un tale visto, sono oggetto di una segnalazione di rimpatrio effettuata da un altro Stato membro, particolarmente se la decisione di rimpatrio è accompagnata da un divieto d'ingresso, oppure quando possono sorgere situazioni confliggenti all'ingresso nei territori degli Stati membri.
- (17) Le segnalazioni dovrebbero essere conservate nel SIS esclusivamente per il periodo necessario a realizzare le finalità per le quali sono state inserite. Le rilevanti disposizioni del regolamento (UE) 2018/1861 sui periodi di riesame dovrebbero applicarsi. Le segnalazioni di rimpatrio dovrebbero essere automaticamente cancellate non appena scadute, conformemente alla procedura di riesame di cui a tale regolamento.
- (18) I dati personali ottenuti da uno Stato membro a norma del presente regolamento non dovrebbero essere trasferiti o resi disponibili a qualsiasi paese terzo. In deroga a tale norma, dovrebbe essere possibile trasferire tali dati personali a un paese terzo, qualora il trasferimento sia soggetto a condizioni rigorose e qualora sia necessario in singoli casi per contribuire all'identificazione di un cittadino di paese terzo allo scopo del suo rimpatrio. Il trasferimento di qualsiasi dato personale verso paesi terzi dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ e con l'accordo dello Stato membro che ha effettuato la segnalazione. Tuttavia è opportuno osservare che spesso i paesi terzi di rimpatrio non sono subordinati alla decisione di adeguatezza che la Commissione adotta a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679. A ciò si aggiunga che gli intensi sforzi prodigati dall'Unione per cooperare con i principali paesi di origine dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare colpiti da provvedimento di rimpatrio non sono bastati ad assicurare il rispetto sistematico, da parte di tali paesi terzi, dell'obbligo stabilito dal diritto internazionale di riammettere i loro stessi cittadini. Gli accordi di riammissione che sono stati conclusi o sono in corso di negoziazione dall'Unione o dagli Stati membri e che assoggettano a garanzie adeguate il trasferimento di dati verso un paese terzo a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2016/679 riguardano un numero limitato di tali paesi terzi.

La conclusione di nuovi accordi resta incerta. In tali circostanze, e in deroga al requisito di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate, il trasferimento di dati personali alle autorità di paesi terzi ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere consentito ai fini dell'attuazione della politica di rimpatrio dell'Unione. Dovrebbe essere possibile fare ricorso alla deroga di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2016/679 alle condizioni stabilite in tale articolo. Ai sensi dell'articolo 57 di detto regolamento, l'attuazione di tale regolamento, anche per quanto riguarda i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi a norma del presente regolamento, dovrebbe essere sottoposta al controllo di autorità di controllo indipendenti.

- (19) Le autorità nazionali responsabili in materia di rimpatrio potrebbero essere molto diverse da uno Stato membro all'altro, e potrebbero anche variare all'interno di uno stesso Stato membro a seconda dei motivi del soggiorno irregolare. Anche le autorità giudiziarie potrebbero emettere decisioni di rimpatrio, ad esempio come risultato di un ricorso contro il rifiuto della concessione di un'autorizzazione o di un diritto di soggiorno o come sanzione penale. Tutte le autorità nazionali responsabili dell'adozione e dell'esecuzione di decisioni di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE dovrebbero avere diritto di accedere al SIS per inserire, aggiornare, cancellare e cercare le segnalazioni di rimpatrio.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

- (20) L'accesso alle segnalazioni di rimpatrio dovrebbe essere concesso alle autorità nazionali competenti di cui al regolamento (UE) 2018/1861 ai fini dell'identificazione e del rimpatrio di cittadini di paesi terzi.
- (21) Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ prevede che Europol sostenga e potenzi l'azione delle autorità nazionali competenti e la loro reciproca cooperazione nella lotta contro il terrorismo e forme gravi di criminalità, e fornisca analisi e valutazioni delle minacce. Per facilitare ad Europol l'esecuzione dei suoi compiti, in particolare nell'ambito del Centro europeo contro il traffico di migranti, è opportuno consentire ad Europol l'accesso alla categoria di segnalazioni di cui al presente regolamento.
- (22) Il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ prevede che, ai fini di tale regolamento, lo Stato membro ospitante debba autorizzare i membri delle squadre di cui all'articolo 2, punto 8), di tale regolamento, dispiegate dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, a consultare le banche dati dell'Unione, se tale consultazione è necessaria a conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e i rimpatri. L'impiego delle squadre di cui all'articolo 2, punti 8) e 9), di tale regolamento ha l'obiettivo di offrire un rinforzo operativo e tecnico agli Stati membri richiedenti, in particolare a quelli che devono affrontare sfide migratorie sproporzionate. Affinché assolvano ai compiti loro assegnati, le squadre di cui all'articolo 2, punti 8) e 9), di tale regolamento necessitano di accedere alle segnalazioni di rimpatrio nel SIS tramite un'interfaccia tecnica dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera connessa al SIS centrale.
- (23) Le disposizioni riguardanti le competenze degli Stati membri e dell'agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ («eu-LISA»), sull'inserimento e il trattamento delle segnalazioni, sulle condizioni relative all'accesso alle segnalazioni e alla loro conservazione, sul trattamento dei dati, sulla protezione dei dati, sulla responsabilità e sul monitoraggio e le statistiche, di cui al regolamento (UE) 2018/1861, dovrebbero applicarsi anche ai dati contenuti e trattati nel SIS ai sensi del presente regolamento.
- (24) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un sistema di scambio di informazioni sulle decisioni di rimpatrio emesse dagli Stati membri ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE al fine di agevolarne l'applicazione e monitorare l'adempimento dell'obbligo di rimpatrio da parte dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, poiché al momento non esiste alcun sistema che permetta il sistematico scambio di informazioni sulle decisioni di rimpatrio, ma, a motivo della portata e degli effetti dello stesso, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (25) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (26) L'applicazione del presente regolamento non pregiudica gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967.
- (27) Gli Stati membri dovrebbero attuare il presente regolamento nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, compreso il principio di non-respingimento, e dovrebbero sempre tenere in considerazione l'interesse superiore del bambino, la vita familiare e lo stato di salute o la condizione di vulnerabilità degli interessati.
- (28) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

- (29) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio ⁽¹⁾; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (30) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽²⁾; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (31) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽³⁾, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (32) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽⁵⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (33) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁷⁾, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio. ⁽⁸⁾.
- (34) Per quanto riguarda Bulgaria e Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005, in combinato disposto con le decisioni 2010/365/UE ⁽⁹⁾ e (UE) 2018/934 del Consiglio ⁽¹⁰⁾.
- (35) Per quanto riguarda la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011, in combinato disposto con la decisione (UE) 2017/733 del Consiglio ⁽¹¹⁾.
- (36) Per quanto riguarda Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.

⁽¹⁾ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

⁽²⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁽³⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽⁴⁾ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

⁽⁵⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁽⁶⁾ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

⁽⁷⁾ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁽⁸⁾ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

⁽⁹⁾ Decisione 2010/365/UE del Consiglio, del 29 giugno 2010, sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 17).

⁽¹⁰⁾ Decisione (UE) 2018/934 del Consiglio, del 25 giugno 2018, relativa all'attuazione delle rimanenti disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 165 del 2.7.2018, pag. 37).

⁽¹¹⁾ Decisione (UE) 2017/733 del Consiglio, del 25 aprile 2017, sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Croazia (GU L 108 del 26.4.2017, pag. 31).

- (37) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ ed ha espresso un parere il 3 maggio 2017,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione

Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure applicabili all'inserimento e al trattamento delle segnalazioni riguardanti cittadini di paesi terzi oggetto di decisioni di rimpatrio emesse dagli Stati membri nel sistema d'informazione Schengen (SIS) istituito dal regolamento (UE) 2018/1861, nonché allo scambio di informazioni supplementari su tali segnalazioni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- 1) «rimpatrio»: rimpatrio quale definito all'articolo 3, punto 3), della direttiva 2008/115/CE;
- 2) «cittadino di paese terzo»: un cittadino di paese terzo quale definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/115/CE;
- 3) «decisione di rimpatrio»: una decisione amministrativa o giudiziaria ovvero un atto che attesti o dichiari l'illegalità del soggiorno di un cittadino di paese terzo e imponga o attesti l'obbligo di rimpatrio, nel rispetto della direttiva 2008/115/CE;
- 4) «segnalazione»: una segnalazione quale definita all'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2018/1861;
- 5) «informazioni supplementari»: le informazioni supplementari quali definite all'articolo 3, punto 2), del regolamento (UE) 2018/1861;
- 6) «allontanamento»: l'allontanamento quale definito all'articolo 3, punto 5), della direttiva 2008/115/CE;
- 7) «partenza volontaria»: una partenza volontaria quale definita all'articolo 3, punto 8), della direttiva 2008/115/CE;
- 8) «Stato membro segnalante»: uno Stato membro segnalante quale definito all'articolo 3, punto 10), del regolamento (UE) 2018/1861;
- 9) «Stato membro di rilascio»: uno Stato membro di rilascio quale definito all'articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2018/1861;
- 10) «Stato membro di esecuzione»: uno Stato membro di esecuzione quale definito all'articolo 3, punto 12), del regolamento (UE) 2018/1861;
- 11) «dati personali»: i dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;
- 12) «CS-SIS»: l'unità di supporto tecnico del SIS centrale quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1861;
- 13) «permesso di soggiorno»: un permesso di soggiorno quale definito all'articolo 2, punto 16), del regolamento (UE) 2016/399;
- 14) «visto per soggiorno di lunga durata»: un visto per soggiorno di lunga durata quale definito all'articolo 18, paragrafo 1, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni ⁽²⁾;
- 15) «riscontro positivo (hit)»: un riscontro positivo quale definito all'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1861;
- 16) «minaccia per la salute pubblica»: una minaccia per la salute pubblica quale definita all'articolo 2, punto 21), del regolamento (UE) 2016/399;
- 17) «frontiere esterne»: le frontiere esterne quali definite all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2016/399.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁽²⁾ GUL 239 del 22.9.2000, pag. 19.

*Articolo 3***Inserimento delle segnalazioni di rimpatrio nel SIS**

1. Gli Stati membri inseriscono nel SIS le segnalazioni relative ai cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio allo scopo di verificare l'adempimento dell'obbligo di rimpatrio e di essere di ausilio nell'esecuzione delle decisioni di rimpatrio. A seguito dell'emissione di una decisione di rimpatrio, è immediatamente inserita una segnalazione di rimpatrio nel SIS.
2. Gli Stati membri possono astenersi dall'inserire le segnalazioni di rimpatrio quando le decisioni di rimpatrio riguardano cittadini di paesi terzi trattenuti in attesa di allontanamento. Qualora i cittadini di paesi terzi in questione non siano più trattenuti e non siano allontanati, una segnalazione di rimpatrio è inserita senza indugio nel SIS.
3. Gli Stati membri possono astenersi dall'inserire le segnalazioni di rimpatrio quando la decisione di rimpatrio è emessa alla frontiera esterna di uno Stato membro ed è eseguita immediatamente.
4. Il periodo per la partenza volontaria concesso conformemente all'articolo 7 della direttiva 2008/115/CE è registrato immediatamente nella segnalazione di rimpatrio. Ogni proroga di tale periodo è registrata senza indugio nella segnalazione.
5. La sospensione o il rinvio dell'esecuzione della decisione di rimpatrio, anche a seguito della presentazione di un ricorso, sono immediatamente registrati nella segnalazione di rimpatrio.

*Articolo 4***Categorie di dati**

1. La segnalazione di rimpatrio inserita nel SIS ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento contiene solo i seguenti dati:
 - a) cognomi;
 - b) nomi;
 - c) nomi e cognomi alla nascita;
 - d) nomi e cognomi precedenti e alias;
 - e) il luogo di nascita;
 - f) la data di nascita;
 - g) il genere;
 - h) ogni cittadinanza posseduta;
 - i) l'indicazione che la persona:
 - i) è armata;
 - ii) è violenta;
 - iii) è fuggita o evasa;
 - iv) è a rischio suicidio;
 - v) pone una minaccia per la salute pubblica; oppure
 - vi) è coinvolta in un'attività di cui agli articoli da 3 a 14 della direttiva (UE) 2017/541;
 - j) la ragione della segnalazione;
 - k) l'autorità che ha inserito la segnalazione;
 - l) un riferimento alla decisione che ha dato origine alla segnalazione;
 - m) l'azione da intraprendere nel caso di riscontro positivo (hit);
 - n) le connessioni con altre segnalazioni ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (UE) 2018/1861;
 - o) l'indicazione del fatto che la decisione di rimpatrio è emessa in relazione a un cittadino di paese terzo che pone una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale;
 - p) il tipo di reato;
 - q) la categoria dei documenti di identificazione della persona;
 - r) il paese di rilascio dei documenti di identificazione della persona;
 - s) il numero dei documenti di identificazione della persona;
 - t) la data di rilascio dei documenti di identificazione della persona;
 - u) le fotografie e immagini del volto;
 - v) i dati dattiloscopici;

- w) una copia, possibilmente a colori, dei documenti di identificazione;
 - x) il termine ultimo per la partenza volontaria, se concesso;
 - y) l'indicazione del fatto che la decisione di rimpatrio è stata sospesa o l'esecuzione della decisione è stata rinviata, anche a seguito della presentazione di un ricorso;
 - z) l'indicazione del fatto che la decisione di rimpatrio è accompagnata da un divieto d'ingresso che costituisce la base di una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1861.
2. L'insieme minimo di dati necessari per inserire una segnalazione nel SIS sono i dati di cui al paragrafo 1, lettere a), f), j), l), m), x) e z). Gli altri dati di cui allo stesso paragrafo sono anch'essi inseriti nel SIS, se disponibili.
3. I dati dattiloscopici di cui al paragrafo 1, lettera v), possono essere:
- a) costituiti da una a dieci impronte digitali piane e da una a dieci impronte digitali rollate del cittadino di paese terzo interessato;
 - b) costituiti da al massimo due impronte palmari dei cittadini di paesi terzi per i quali non è possibile la rilevazione di impronte digitali;
 - c) costituiti al massimo da due impronte palmari dei cittadini di paesi terzi che sono sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o hanno commesso un reato nel territorio dello Stato membro che ha emesso la decisione di rimpatrio.

Articolo 5

Autorità responsabile dello scambio di informazioni supplementari

L'ufficio SIRENE di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1861 assicura lo scambio di tutte le informazioni supplementari relative ai cittadini di paesi terzi oggetto di segnalazione di rimpatrio conformemente agli articoli 7 e 8 di tale regolamento.

Articolo 6

Riscontri positivi (hit) alle frontiere esterne in uscita — Conferma del rimpatrio

1. In caso di riscontro positivo (hit) su una segnalazione di rimpatrio di un cittadino di paese terzo che esce dal territorio degli Stati membri attraverso le frontiere esterne di uno Stato membro, lo Stato membro di esecuzione comunica allo Stato membro segnalante, tramite lo scambio di informazioni supplementari, i seguenti dati:

- a) il fatto che il cittadino di paese terzo sia stato identificato;
- b) il luogo e l'ora della verifica;
- c) il fatto che il cittadino di paese terzo abbia lasciato il territorio degli Stati membri;
- d) il fatto che il cittadino di paese terzo sia stato oggetto di allontanamento, se del caso.

Qualora un cittadino di paese terzo oggetto di una segnalazione di rimpatrio esca dal territorio degli Stati membri attraverso la frontiera esterna dello Stato membro segnalante, la conferma del rimpatrio è inviata all'autorità competente di detto Stato membro secondo le procedure nazionali.

2. Lo Stato membro segnalante cancella senza indugio la segnalazione di rimpatrio una volta ricevuta la conferma del rimpatrio. Se del caso, una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno è inserita senza indugio ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1861.

3. Ogni trimestre gli Stati membri forniscono all'agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, («eu-LISA») le statistiche sul numero dei rimpatri confermati e sul numero dei rimpatri confermati in cui il cittadino di paese terzo è stato oggetto di allontanamento. eu-LISA elabora statistiche trimestrali per la relazione statistica annuale di cui all'articolo 16 del presente regolamento. Tali statistiche non contengono dati personali.

Articolo 7

Inosservanza delle decisioni di rimpatrio

1. Alla scadenza del periodo per la partenza volontaria indicata nella segnalazione di rimpatrio, compresa ogni eventuale proroga, il CS-SIS notifica automaticamente lo Stato membro segnalante.

2. Ferma restando la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 8 e all'articolo 12, in caso di riscontro positivo (hit) su una segnalazione di rimpatrio lo Stato membro di esecuzione contatta immediatamente lo Stato membro segnalante tramite lo scambio di informazioni supplementari per stabilire le misure da adottare.

*Articolo 8***Riscontri positivi (hit) alle frontiere esterne all'ingresso**

In caso di riscontro positivo (hit) su una segnalazione di rimpatrio di un cittadino di paese terzo che entra nel territorio degli Stati membri attraverso le frontiere esterne, si applica quanto segue:

- a) qualora la decisione di rimpatrio sia accompagnata da un divieto d'ingresso, lo Stato membro di esecuzione informa immediatamente lo Stato membro segnalante tramite lo scambio di informazioni supplementari. Lo Stato membro segnalante cancella immediatamente la segnalazione di rimpatrio ed inserisce una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1861;
- b) qualora la decisione di rimpatrio non sia accompagnata da un divieto d'ingresso, lo Stato membro di esecuzione informa immediatamente lo Stato membro segnalante tramite lo scambio di informazioni supplementari affinché lo Stato membro segnalante cancelli senza indugio la segnalazione di rimpatrio.

La decisione riguardante l'ingresso del cittadino di paese terzo è adottata dallo Stato membro di esecuzione in conformità del regolamento (UE) 2016/399.

*Articolo 9***Consultazione preventiva prima del rilascio o della proroga di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata**

1. Qualora uno Stato membro esamini la possibilità di rilasciare o di prorogare un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata ad un cittadino di paese terzo oggetto di una segnalazione di rimpatrio inserita da un altro Stato membro ed accompagnata da un divieto d'ingresso, gli Stati membri interessati si consultano tramite lo scambio di informazioni supplementari, in base alle regole seguenti:

- a) lo Stato membro di rilascio consulta lo Stato membro segnalante prima di rilasciare o prorogare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata;
- b) lo Stato membro segnalante risponde alla richiesta di consultazione entro dieci giorni di calendario;
- c) l'assenza di risposta entro il termine di cui alla lettera b) implica che lo Stato membro segnalante non si oppone al rilascio o alla proroga del permesso di soggiorno o del visto per soggiorno di lunga durata;
- d) al momento di adottare la decisione pertinente, lo Stato membro di rilascio tiene conto dei motivi alla base della decisione dello Stato membro segnalante e prende in considerazione, in conformità del diritto nazionale, ogni eventuale minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica che la presenza del cittadino di paese terzo in questione può porre nel territorio degli Stati membri;
- e) lo Stato membro di rilascio comunica la sua decisione allo Stato membro segnalante; e
- f) se lo Stato membro di rilascio comunica allo Stato membro segnalante la sua intenzione o la sua decisione di rilasciare o prorogare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata, lo Stato membro segnalante cancella la segnalazione di rimpatrio.

La decisione finale di rilasciare a un cittadino di paese terzo il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata spetta allo Stato membro di rilascio.

2. Qualora uno Stato membro esamini la possibilità di rilasciare o di prorogare un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata ad un cittadino di paese terzo oggetto di una segnalazione di rimpatrio inserita da un altro Stato membro e che non è accompagnata da un divieto d'ingresso, lo Stato membro di rilascio informa senza indugio lo Stato membro segnalante che intende rilasciare o ha rilasciato un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata. Lo Stato membro segnalante cancella senza indugio la segnalazione di rimpatrio.

*Articolo 10***Consultazione preventiva prima dell'inserimento di una segnalazione di rimpatrio**

Qualora uno Stato membro abbia emesso una decisione di rimpatrio conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE ed esamini la possibilità di inserire una segnalazione di rimpatrio per un cittadino di paese terzo che è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi rilasciati da un altro Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano attraverso lo scambio di informazioni supplementari in base alle regole seguenti:

- a) lo Stato membro che ha adottato la decisione di rimpatrio informa lo Stato membro di rilascio in merito alla decisione;

- b) le informazioni scambiate ai sensi della lettera a) includono informazioni sufficienti sui motivi alla base della decisione di rimpatrio;
- c) sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro che ha adottato la decisione di rimpatrio, lo Stato membro di rilascio valuta se vi siano motivi per revocare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata;
- d) al momento di adottare la decisione pertinente, lo Stato membro di rilascio tiene conto dei motivi alla base della decisione dello Stato membro che ha adottato la decisione di rimpatrio e prende in considerazione, in conformità del diritto nazionale, ogni eventuale minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica che la presenza del cittadino di paese terzo in questione può porre nel territorio degli Stati membri;
- e) entro 14 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta di consultazione, lo Stato membro di rilascio comunica la sua decisione allo Stato membro che ha adottato la decisione di rimpatrio o, se per lo Stato membro di rilascio non è stato possibile adottare una decisione entro tale termine, presenta in via eccezionale una richiesta motivata di proroga dei termini di risposta per un massimo di altri dodici giorni di calendario;
- f) qualora lo Stato membro di rilascio comunichi allo Stato membro che ha adottato la decisione di rimpatrio di mantenere il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata, lo Stato membro che ha adottato la decisione di rimpatrio non inserisce la segnalazione di rimpatrio.

Articolo 11

Consultazione successiva all'inserimento di una segnalazione di rimpatrio

Qualora risulti che uno Stato membro ha inserito una segnalazione di rimpatrio di un cittadino di paese terzo che è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi rilasciati da un altro Stato membro, lo Stato membro segnalante può decidere di revocare la decisione di rimpatrio. In caso di tale revoca, lo Stato membro segnalante cancella immediatamente la segnalazione di rimpatrio. Tuttavia, qualora lo Stato membro segnalante decida di mantenere la decisione di rimpatrio emessa conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE, gli Stati membri interessati si consultano tramite lo scambio di informazioni supplementari in base alle regole seguenti:

- a) lo Stato membro segnalante informa lo Stato membro di rilascio in merito alla decisione di rimpatrio;
- b) le informazioni scambiate ai sensi della lettera a) includono informazioni sufficienti sui motivi alla base della segnalazione di rimpatrio;
- c) sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro segnalante, lo Stato membro di rilascio valuta se vi siano motivi per revocare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata;
- d) al momento di adottare la propria decisione, lo Stato membro di rilascio tiene conto dei motivi alla base della decisione dello Stato membro segnalante e prende in considerazione, in conformità del diritto nazionale, ogni eventuale minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica che la presenza del cittadino di paese terzo in questione può porre nel territorio degli Stati membri;
- e) entro 14 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta di consultazione, lo Stato membro di rilascio comunica allo Stato membro segnalante la sua decisione o, se per lo Stato membro di rilascio non è stato possibile adottare una decisione entro tale termine, presenta in via eccezionale una richiesta motivata di proroga dei termini di risposta per un massimo di altri dodici giorni di calendario;
- f) qualora lo Stato membro di rilascio comunichi allo Stato membro segnalante di voler mantenere il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata, lo Stato membro segnalante cancella immediatamente la segnalazione di rimpatrio.

Articolo 12

Consultazione nel caso di riscontro positivo (hit) riguardante un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi

Qualora uno Stato membro constati un riscontro positivo (hit) su una segnalazione di rimpatrio inserita da uno Stato membro e concernente un cittadino di paese terzo che è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi rilasciati da un altro Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano tramite lo scambio di informazioni supplementari in base alle regole seguenti:

- a) lo Stato membro di esecuzione informa lo Stato membro segnalante in merito alla situazione;
- b) lo Stato membro segnalante avvia la procedura di cui all'articolo 11;
- c) lo Stato membro segnalante comunica allo Stato membro di esecuzione l'esito delle consultazioni.

*Articolo 13***Statistiche sullo scambio di informazioni**

Gli Stati membri forniscono annualmente a eu-LISA statistiche sugli scambi di informazioni effettuati ai sensi degli articoli da 8 a 12 e sui casi nei quali i termini di cui a tali articoli non sono stati rispettati.

*Articolo 14***Cancellazione delle segnalazioni**

1. Oltre all'articolo 6 e agli articoli da 8 a 12, una segnalazione di rimpatrio è cancellata quando la decisione sulla base della quale la segnalazione era stata inserita è stata revocata o annullata da parte dell'autorità competente. La segnalazione di rimpatrio è cancellata anche quando il cittadino di paese terzo interessato può dimostrare di aver lasciato il territorio dello Stato membro conformemente alla rispettiva decisione di rimpatrio.

2. La segnalazione di rimpatrio relativa a una persona che abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro o di uno Stato i cui cittadini beneficiano del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell'Unione è cancellata non appena lo Stato membro segnalante viene a conoscenza o viene informato a norma dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2018/1861, che tale persona abbia acquisito tale cittadinanza.

*Articolo 15***Trasferimento di dati personali verso paesi terzi ai fini del rimpatrio**

1. In deroga all'articolo 50 del regolamento (UE) 2018/1861, i dati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), q), r), s), t), u), v) e w) del presente regolamento e le relative informazioni supplementari possono essere trasferiti o messi a disposizione di un paese terzo con l'accordo dello Stato membro.

2. Il trasferimento dei dati verso un paese terzo è effettuato in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, in particolare delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, compreso il capo V del regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, degli accordi di riammissione, e del diritto nazionale dello Stato membro che trasferisce i dati.

3. I trasferimenti di dati verso un paese terzo sono effettuati solo quando sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) i dati sono trasferiti o messi a disposizione solo ai fini dell'identificazione di un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare e del rilascio, allo stesso, di un documento di identificazione o di viaggio, in vista del rimpatrio;
- b) il cittadino di paese terzo interessato è informato del fatto che i suoi dati personali e le informazioni supplementari possono essere condivisi con le autorità di un paese terzo.

4. I trasferimenti di dati personali verso paesi terzi a norma del presente articolo non pregiudicano i diritti dei richiedenti o dei beneficiari di protezione internazionale, in particolare per quanto riguarda il non-respingimento, e il divieto di rivelare o ottenere informazioni di cui all'articolo 30 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

5. I dati trattati nel SIS e le relative informazioni supplementari scambiate a norma del presente regolamento non sono messi a disposizione di un paese terzo qualora l'esecuzione della decisione di rimpatrio sia stata sospesa o rinviata, anche a seguito della presentazione di un ricorso basato sul fatto che tale rimpatrio avrebbe costituito una violazione del principio di non-respingimento.

6. L'applicazione del regolamento (UE) 2016/679, anche per quanto riguarda i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi a norma del presente regolamento, in particolare l'uso, la proporzionalità e la necessità di trasferimenti basati sull'articolo 49, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento, è sottoposta alla sorveglianza delle autorità di controllo indipendenti di cui all'articolo 51, paragrafo 1, di tale regolamento.

⁽¹⁾ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

Articolo 16

Statistiche

eu-LISA pubblica statistiche giornaliere, mensili e annuali, per ciascuno Stato membro e su base aggregata, sul numero di segnalazioni di rimpatrio inserite nel SIS. Le statistiche includono i dati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera y), il numero di comunicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e il numero di segnalazioni di rimpatrio che sono state cancellate. eu-LISA pubblica statistiche sui dati forniti dagli Stati membri conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 13. Le statistiche non contengono alcun dato personale.

Tali statistiche sono incluse nella relazione statistica annuale di cui all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1861.

Articolo 17

Autorità competenti aventi il diritto di accesso ai dati nel SIS

1. L'accesso ai dati nel SIS e il diritto di consultarli sono riservati alle autorità competenti nazionali di cui all'articolo 34, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2018/1861.
2. Europol ha il diritto, nell'ambito del suo mandato, di accedere ai dati nel SIS conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1861 e di consultarli allo scopo di sostenere e rafforzare l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro reciproca cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro il traffico di migranti e il favoreggiamento della migrazione irregolare.
3. I membri delle squadre di cui all'articolo 2, punti 8) e 9), del regolamento (UE) 2016/1624 hanno il diritto, nell'ambito dei rispettivi mandati, di accedere ai dati nel SIS come indicato all'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/1861 e di consultarli ai fini delle verifiche di frontiera, della sorveglianza di frontiera e delle operazioni di rimpatrio tramite l'interfaccia tecnica istituita e gestita dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

Articolo 18

Valutazione

La Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento entro due anni dalla data di inizio della sua applicazione. Tale valutazione comprende una valutazione delle possibili sinergie esistenti tra il presente regolamento e il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 19

Applicabilità delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1861

Nella misura in cui non siano stabiliti dal presente regolamento, l'inserimento, il trattamento e l'aggiornamento delle segnalazioni, le disposizioni riguardanti le competenze degli Stati membri e di eu-LISA, le condizioni relative all'accesso, il periodo di riesame delle segnalazioni, il trattamento dei dati, la protezione dei dati, la responsabilità, il monitoraggio e le statistiche, di cui agli articoli da 6 a 19, all'articolo 20, paragrafi 3 e 4, agli articoli 21, 23, 32, 33, all'articolo 34, paragrafo 5, e agli articoli da 38 a 60 del regolamento (UE) 2018/1861, si applicano ai dati inseriti e trattati nel SIS ai sensi del presente regolamento.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dalla data stabilita dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1861.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

K. EDTSTADLER
